


# COMUNE DI NOMI



# REGOLAMENTO EDILIZIO

Aggiornato con le modifiche d'ufficio  
apportate dalla Giunta Provinciale

COMUNE DI NOMI

PROVINCIA DI TRENTO


---

REGOLAMENTO EDILIZIO  
C O M U N A L E


---

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROV. DI TRENTO  
  
dott. arch. BORTOLOTTI ROBERTO  
INSCRIZIONE ALBO N° 198

No



- PIANO VIRTUALE
- △ ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA
- ▽
- LIVELLO NATURALE DEL TERRENO
- ..... EX LIVELLO NATURALE DEL TERRENO
- PIANO DI SPICCATO



Il presente regolamento deriva da una parziale rielaborazione del Regolamento Edilizio Comunale tipo della Provincia Autonoma di Trento (edizione 1977). In particolare sono state aggiornate le norme delle parti A in conformità della L.P. 6.11.1978, n° 44 e successive circolari esplicative.

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I

## NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1. - Oggetto del regolamento

L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune sono disciplinate dal presente Regolamento in relazione al Programma di Fabbricazione, dalla L.P. 2.3.1964, n° 2, dalla L.P. 11.12.1975, n° 53, dalla L.P. 3.8.1970, n° 11, nonché dalla L. 17.8.1942, n° 1150, modificata con L. 6.8.1967, n°765, dalla L. 28.1.1977, n° 10, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2. - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori.

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della licenza, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.

I progettisti e i direttori dei lavori devono essere nell'ambito delle rispettive competenze ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria o in forestale, iscritti ai rispettivi albi professionali.

Il Sindaco può deferire ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori, o per opere dirette o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.

## CAPO II

### AUTORIZZAZIONI

#### Art. 3. - Opere soggette a concessione

Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, o di modifica dell'ambiente e comunque eseguire opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, deve chiedere apposita concessione al Sindaco e deve sottostare alle norme del presente Regolamento.

In particolare, sono soggette a concessione :

- a) costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni, riattamenti, restauri, modifiche interne ed esterne anche parziali di edifici, costruzioni accessorie anche di natura rurale, muri di cinta, cancelli e recinzioni di ogni tipo;
- b) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni;
- c) costruzione ed apertura al transito di porticati, di strade private anche chiuse alle estremità da cancellate, di passaggi coperti e scoperti in comunicazione diretta con aree pubbliche, di piazzali;
- d) scavi e reinterrati, modifiche al suolo pubblico e privato a carattere permanente ivi compresa nell'ambito urbano l'abbattimento di alberature ad alto fusto, movimenti di terra, sistemazione di aree aperte al pubblico, costruzioni sotterranee;
- e) collocazione o trasformazione di monumenti, fontane, ed opere decorative in genere;
- f) serre a carattere permanente;
- g) collocazione di verande, chioschi di vendite o pubblicitari, cabine balneari, cabine telefoniche ed elettriche;
- h) aperture ed ampliamento di cave, miniere, torbierre;
- i) costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere provvisorio;
- e) varianti ad opere già autorizzate.

Allo scopo di ottenere un giudizio preliminare è consentito sottoporre all'autorità comunale i progetti di massima.

Le domande debbono essere firmate oltrechè dal richiedente che ne abbia titolo, anche dal proprietario dei beni sui quali le opere andranno eseguite.

Art. 4. - Domande di concessione e allegati a corredo della domanda.

La domanda di concessione, compilata su carta legale, deve essere diretta al Sindaco.

Alle domande dovranno essere allegati in duplice copia tutti i documenti di progetto (piegati secondo il formato cm. 21 x 29,7 - UNI A4), firmati da un professionista debitamente abilitato e dal proprietario.

Il proprietario è impegnato a dare notizia al Comune del nominativo del costruttore e dell'eventuale direttore dei lavori, secondo quanto dispone il seguente art. 13.

Tale documentazione dovrà comprendere fra l'altro, tutte le volte che la natura dell'opera lo comporti :

A)

- 1) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, copia stralcio del Programma di Fabbricazione o del Piano Regolatore Generale e del Piano Urbanistico Provinciale, con evidenziata l'area interessata;

- 2) planimetria dello stato di fatto a scala di mappa con l'indicazione delle proprietà confinanti, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati o manufatti limitrofi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo;
- 3) planimetria quotata dello stato di progetto, in rapporto non inferiore a 1 : 500, con l'ubicazione delle opere, con i dati relativi alla superficie fondiaria interessata, alla superficie coperta al volume, alla altezza del fabbricato, alla area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, il tutto comparato con i dati risultanti dagli strumenti urbanistici o dalle leggi vigenti;
- 4) planimetria della sistemazione degli arredi dell'area circostante, con speciale riferimento a ingressi carrai, recinzioni, alberature e muri di sostegno, pavimentazioni;
- 5) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, normalmente in scala 1 : 100 quotate e orientate, recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali e l'orientamento;
- 6) sezioni longitudinali e trasversali normalmente in rapporto 1 : 100, quotate in base al livello originario di campagna, messe in relazione alla larghezza delle strade e degli altri spazi, con evidenziato altresì il profilo altimetrico dello andamento del terreno esistente e di progetto;
- 7) disegni, normalmente nel rapporto 1 : 100, di tutti i prospetti dell'opera, completi di riferimen-

ti agli edifici circostanti. Nei prospetti deve essere rappresentato anche il profilo altimetrico dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare in ogni caso la indicazione dei materiali impiegati e del loro colore, delle zoccolature, dei parapetti, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;

- 8) sezione trasversale parziale in scala non inferiore a 1 : 20, limitatamente alla facciata più significativa, con indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore;
- 9) schema dei collegamenti alla rete principale, per gli impianti idrici, acque bianche e nere;
- 10) nel caso di lavoro in edifici esistenti, dovranno essere segnate sugli elaborati di progetto in giallo le demolizioni e in rosso le ricostruzioni o le nuove strutture;
- 11) relazione tecnico-esplicativa;
- 12) fotografie di idoneo formato riprese da punti diversi del lotto e comprendenti eventuali manufatti confinanti o prossimi;
- 13) ogni altra documentazione richiesta da leggi o regolamenti in vigore.

Dai documenti di progetto dovranno in ogni caso risultare l'ubicazione della centrale termica o di condizionamento, del deposito dei combustibili, del deposito dei rifiuti solidi urbani.

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4) potranno anche essere presentate su di una stessa planimetria.

- B) In particolare per i RESTAURI e i RISANAMENTI CONSERVATIVI oltre alla documentazione prescritta dal punto A) sarà fornito un rilievo dello stato di fatto composto da :
- 1) rilievo quotato dei vari piani di vita, coperture e sotterranei compresi, scala 1 : 100 o 1:50;
  - 2) rilievo dei diversi prospetti scala 1 : 50;
  - 3) sezioni longitudinali e trasversali, scala 1:100 o 1:50;
  - 4) documentazione fotografica dello stato di fatto relativo al fabbricato ed al suo immediato intorno, delle strutture, dei particolari dell'interno e dell'esterno;
  - 5) relazione con le indicazioni delle operazioni che si intendono eseguire e delle destinazioni d'uso previste.

In tale rilievo va messo in evidenza :

- l'impianto strutturale (con l'indicazione delle murature tradizionali - delle varie epoche se possibile - e delle murature moderne);
- l'impianto distributivo (con l'indicazione - se possibile - della destinazione d'uso originaria e successiva);
- la situazione stilistico-decorativa con l'indicazione degli elementi stilistici e delle decorazioni - (sculture, bassorilievi, affreschi,

dipinti, ecc.) - documentanti la storia dell'e  
edificio;

- i materiali costituenti l'edificio originale;
- le finiture (serramenti interni ed esterni, pa  
vimenti, intonaci, ecc.);
- gli accessi originali e attuali dell'edificio;
- la destinazione d'uso originale e attuale del-  
l'edificio e dei singoli locali.

C) In presenza di edifici di particolare valore stori-  
co-artistico, unitamente alla presentazione del pro  
getto secondo i punti A) e B) saranno fornite anche:

- 1) documentazione storica, planimetrie, rilievi an-  
tichi, fotografie d'epoca (documentazione da for  
nire se reperibile);
- 2) planimetria, sezioni stradali e altimetria volu-  
metrica dell'immediato intorno o degli eventuali  
immobili che si affacciano sulle strade perimetra  
li dell'edificio (o dell'isolato), scala 1:200 o  
1:100;
- 3) rilievo del verde, con indicazioni delle essenze,  
rilievo e indicazione di ogni elemento esterno  
qualificante (muri, pavimentazioni, ecc.) scala  
1:100 o 1:50;
- 4) rilievo delle finiture esterne, pavimentazioni,  
materiali, soglie, davanzali, ecc.

Art. 5. - Concessione - durate ed effetti.

Entro 60 giorni dalla domanda, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia di cui ai successivi articoli, farà conoscere al richiedente le proprie determinazioni.

Qualora il progetto contrasti con le norme del presente Regolamento o con altre norme vigenti, il Sindaco rigetterà la domanda indicandone i motivi.

La concessione comporta la corresponsione di un contributo conformemente alle leggi in vigore.

Il rilascio della concessione può essere condizionato all'osservanza di determinate modalità o all'introduzione di modifiche al progetto presentato o ad un ordine particolare di esecuzione dei lavori. Assieme alla concessione sarà consegnata al richiedente una copia del progetto debitamente vista dall'autorità comunale, copia che dovrà essere te nuta a disposizione nel luogo dei lavori.

La concessione viene pubblicata all'albo pretorio nei 15 giorni successivi a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale, do ve chiunque può prenderne visione, previa domanda scritta al Sindaco.

La concessione deve indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori che non possono essere superiori rispettivamente ad 1 e a 3 anni.

Le opere non iniziate e rispettivamente non terminate entro questi termini non potranno es sere intraprese e proseguite se non previa nuova con

cessione da richiedersi con le modalità di cui al precedente art. 4.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori potrà essere concesso in conformità alle norme di cui all'art. 4 della L. 28.1.1977, n°10.

Ove nel corso dell'esecuzione delle opere muti il titolare della concessione, ne dovrà essere data immediata notizia al comune ai fini della conseguente voltura della concessione medesima.

Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria in scala catastale tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 22.

La concessione costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere alle leggi ed ai regolamenti, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera pertanto dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti e restano sempre salvi e impregiudicati i diritti di terzi, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

#### Art. 6. - Decadenza della concessione

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio.

La relativa decadenza è dichiarata, sentita la Commissione Edilizia.

Per inizio dei lavori, agli effetti del presente articolo, si intende la realizzazione di tutte le opere di fondazione risultanti dal progetto approvato.

Art. 7. - Opere soggette a sola denuncia

Per eseguire le opere sotto elencate, deve essere fatta preventiva denuncia al Sindaco. E' prescritta la denuncia per :

- a) collocamento, modificazione e rimozione di stemmi, insegne, targhe, cartelli e materiali pubblicitari e turistici, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, lapidi, ecc.;
- b) mostre campionarie provvisorie all'aperto, depositi permanenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legname, laterizi, automezzi, ecc.);
- c) costruzione di pavimenti nei portici, marciapiedi ed ingressi carrabili su strade e piazze soggette a pubblico transito;
- d) coloritura esterna dei fabbricati e sostituzione dei materiali di copertura, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

Le denunce debbono essere indirizzate al Sindaco con allegata idonea documentazione in essa compresa, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica.

Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Sindaco può chiedere l'integrazione della medesima.

Le opere denunciate possono essere iniziate dopo 30 giorni dalla data della denuncia, ovvero da quella dell'avvenuta integrazione della documentazione di cui al comma precedente, qualora entro tale termine il Sindaco - sentita la Commissione Edilizia - non abbia provveduto a vietare le opere o ad imporre modalità esecutive diverse.

Tuttavia, per le zone soggette a tutela del paesaggio, le opere di cui alla lettera d) del I comma, non potranno essere iniziate se non dopo l'avvenuto rilascio, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.16/bis della L.P. 6.9.1971, n° 12.

Art. 8. - Opere non soggette a concessione o a denuncia.

Non sono soggette a concessione o a denuncia :

- a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni statali sul terreno demaniale. Tali amministrazioni debbono comunque depositare presso il Sindaco prima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui agli articoli 29 e 31, II comma della L. 17.8.1942, n° 1150;
- b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune;

- c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale verticale, in applicazione del Codice della strada;
- d) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco;
- e) la formazione di cantieri, l'occupazione di suolo pubblico;
- f) le protezioni stagionali.

Per le opere di cui al punto b), deve essere sentita preventivamente la Commissione Edilizia Comunale.

#### Art. 9. - Onerosità della concessione

Fatto salvo il regime delle lottizzazioni convenzionate di cui ai successivi artt. 16-17-18-19, la concessione è comunque ed in ogni caso subordinata all'esistenza delle necessarie e idonee opere di urbanizzazione primaria, e/o alla assunzione da parte del concessionario degli oneri e delle prestazioni stabilite dalle leggi in vigore.

Il rilascio del certificato di abitabilità rimane comunque subordinato, all'esecuzione delle opere ivi previste.

#### Art.10. - Edifici di pregio artistico o storico o sottoposti alla tutela del paesaggio

Nel caso di opere o lavori nei territori o sugli immobili vincolati dalla L.P. 6.9.1971, n° 12,

o interessanti cose immobili vincolate dalla L. 1.6. 1939, n° 1089, o da Leggi Provinciali nella medesima materia, l'autorizzazione comunale dovrà essere preceduta dal nulla osta delle competenti autorità.

### CAPO III

#### COMMISSIONE EDILIZIA

##### Art. 11. - Commissione edilizia comunale

E' istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti, e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche.

La Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti di ordine ai quali il Sindaco lo ritenesse opportuno.

Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale :

- 1) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- 2) l'Ufficiale Sanitario Comunale;
- 3) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco;
- 4) il Tecnico comunale (senza diritto di voto);

- 5) un rappresentante dell'Azienda di Soggiorno, in quanto esista, o della Pro Loco.

Sono membri elettivi della Commissione Edilizia :

- 1) n° 3 membri nominati dal Consiglio Comunale, dei quali almeno uno sia ingegnere od architetto, e gli altri due siano tecnici diplomati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario comunale.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

I membri di nomina elettiva durano in carica sino alla scadenza del rispettivo Consiglio comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di I° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Il membro decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di 3 volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina, il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.

Art. 12. - Funzionamento della commissione edilizia

La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, ogni mese, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.

L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.

Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la necessità i firmatari delle domande di concessione.

Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.

Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Quando il Sindaco assume una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, de ve darne comunicazione scritta alla Commissione stes sa.

#### CAPO IV

#### ESECUZIONE E CONTROLLO DELL OPERE

##### Art. 13. - Svolgimento dei lavori

Il titolare della concessione prima di dare inizio ai lavori, deve chiedere al Sindaco la approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamento e quote verticali) cui riferire in concreto i dati di progetto che devono essere osservati scrupolosamente.

Il costruttore è tenuto a fornire personale e mezzo d'opera necessari per tali operazioni.

Il titolare della concessione di cui ai punti a), c), d), e), f), g), h), i) e l) del precedente art. 3, deve denunciare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro 6 giorni dalla data di inizio e rispettivamente di ultimazio ne.

Nel caso di nuove costruzioni di cui ai punti a) e l) del precedente art. 3, la data di ini zio si configura all'escavo di tutte le fondazioni; negli altri casi, per inizio dei lavori si intende quando l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti

o alle modifiche autorizzate.

Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e la ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di lottizzazione.

In mancanza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, sono assunte come data di inizio dei lavori la data della licenza di costruzione e come data di ultimazione quella dell'accertamento comunale.

La denuncia d'inizio deve essere sottoscritta anche dall'assuntore e dall'eventuale direttore dei lavori e deve contenere l'indicazione del domicilio (vedi precedente articolo 4).

Art. 14. - Ultimazione dei lavori, abitabilità e agibilità

Ove il titolare della concessione non porti a compimento le opere e ove le condizioni in cui l'immobile rimasto siano pregiudizievoli alla buona sistemazione urbanistica del territorio comunale, il Sindaco - udito il parere della Commissione Edilizia - potrà adottare nei confronti del titolare, previa diffida, i provvedimenti previsti dall'art. 32, II comma, della L. 17.8.1942, n° 1150.

Prima di usare i fabbricati ed i manufatti il titolare della concessione deve chiedere al Sindaco il certificato di abitabilità per gli edifici comprendenti locali di cui al successivo art. 51 o di agibilità per gli altri manufatti, allegando alla domanda il certificato di collaudo, rilasciato da

un tecnico iscritto all'Albo professionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e comunque in persona diversa dal progettista e dal direttore dei lavori.

Il Sindaco, previa ispezione dell'Ufficio Sanitario, rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità, qualora riscontri che le opere sono state realizzate conformemente alle esigenze di ordine igienico-sanitario.

Per gli edifici destinati totalmente o parzialmente a deposito, autorimessa, negozi, industrie, pubblici esercizi, convivenze, e per gli edifici civili nei quali siano installate centrali termiche, deposito di combustibili liquidi, di gas compressi o liquefatti, dovrà essere allegato alla domanda di abitabilità il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco.

Art. 15. - Provvedimenti per opere non autorizzate o eseguite in difformità

Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione urbanistica circa l'esecuzione difforme o non autorizzata delle opere elencate al precedente art. 3, il Sindaco, anche per le opere di cui al precedente art. 7, ne ordina l'immediata sospensione qualora la denuncia non sia stata effettuata nei termini prescritti o l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Sindaco.

Nei casi predetti, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

## CAPO V

## LOTTIZZAZIONI

Art. 16. - Lottizzazioni di aree a scopo edificatorio

Chiunque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve sottoporre al Comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a quando il Comune non lo abbia autorizzato.

L'autorizzazione è data - fatte salve le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge - con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale è anche approvata la convenzione relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del lottizzante, secondo le norme in vigore.

Art. 17. - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, il lottizzante deve presentare al Sindaco domanda in carta legale.

Alla domanda deve essere allegato in duplice copia il progetto di lottizzazione, composto, ogni qual volta ciò sia necessario, dai seguenti elaborati :

- 1) stralcio delle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale e del Piano Regolatore Generale - Programma di Fabbricazione relativo alla zona ogget-

to del piano di lottizzazione ed esteso anche nelle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;

- 2) il titolo idoneo (rappresentanza sociale, procura ecc.) necessario a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;
- 3) stato di fatto della zona: planimetria generale orientata comprendente le proprietà soggette al piano di lottizzazione, in scala 1:500, sulla quale dovranno essere indicati :
  - i dati catastali;
  - le aree interessate al progetto con la distinzione tra le aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
  - descrizione della natura geologica del terreno;
  - tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con indicazione, per ciascuno, del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale o per servizi pubblici);
- 4) planimetria generale con curve di livello quotate, del progetto del piano di lottizzazione, in scala 1:500 o 1:200, a seconda delle dimensioni del piano, con l'indicazione dell'organizzazione planimetrica dei fabbricati, della rete viabile, degli spazi verdi ed eventuali percorsi stradali, e del profilo altimetrico degli stessi, con le sezioni più significative;
- 5) per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria:
 

planimetria quotata in scala 1:500 - 1:200 del progetto delle opere di urbanizzazione primaria cioè :

- a) strade di lottizzazione, con specificato il tipo di pavimentazione;
  - b) spazi riservati a parcheggio sia pubblico che privato;
  - c) rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando dimensionamento materiali impiegati, sistema di smaltimento finale;
  - d) rete idrica: con precisazione dei materiali e delle modalità di approvvigionamento e di allacciamento alla rete esistente per l'acquedotto, con l'indicazione della posizione degli idranti;
  - e) indicazione della rete di distribuzione di eventuali cabine dell'energia elettrica, del gas (se esiste o è prevista) (sia aerea che sotterranea);
  - f) rete di illuminazione pubblica: il progetto che deve specificare il tipo di sostegno dei corpi illuminanti e le relative ubicazioni, va esteso a tutto il tracciato viario e deve anche prevedere le modalità di allacciamento alla rete esistente;
- 6) relazione che illustri i criteri informativi del piano di lottizzazione e la sua realizzazione;
- 7) schema di convenzione il quale deve precisare:
- le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile, aree complessive delle superfici ad uso privato ed uso pubblico);
  - superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.);
  - opere di urbanizzazione primaria con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e dei tempi della loro realizzazione;

- periodo di validità del piano non superiore a 10 anni ed eventuali tempi di attuazione;
- garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Art. 18. - Oneri sostitutivi della cessione di aree e dell'esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria

Il Comune può convenire, in sede di predisposizione della convenzione di cui ai precedenti articoli, che l'accollo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla cessione delle aree necessarie per tali opere, avvenga mediante il versamento di una somma corrispondente al valore delle opere e delle aree stesse.

Del pari, può convenirsi nella medesima forma che in luogo della parziale cessione delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o per alcune soltanto di tali opere.

Art. 19. - Cauzione

Con la convenzione di cui ai precedenti articoli, verranno stabilite le modalità di versamento della cauzione, la quale non potrà essere inferiore al 25% del complesso degli oneri posti a carico del lottizzante.

## TITOLO II

## DISCIPLINA URBANISTICA

## CAPO I

INDICI DI FABBRICAZIONE - ELEMENTI GEOMETRICI  
E DEFINIZIONI PARTICOLARIArt. 20. - Indici di fabbricazione

Per l'edificazione delle singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:

- densità edilizia fondiaria;
- indice di copertura.

Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato e superficie fondiaria edificabile del lotto ad esso corrispondente.

Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purchè le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.

Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente.

Art. 21. - Definizione e metodi di misurazione  
degli elementi geometrici

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione :

- a) superficie del lotto: è quella superficie reale di terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale.

Si considerano facenti parte del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dalle norme urbanistiche e non per quanto attiene il rapporto superficie-volume edificabile, anche le strade in comproprietà (in quest'ultimo caso, per la quota percentuale di competenza del proprietario del lotto).

Del pari, possono commutarsi ai medesimi fini di cui al comma precedente, anche quelle parti del lotto, eventualmente aventi una diversa destinazione di zona.

L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà essere consentito purchè la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone.

Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi di acque, ovvero da lotti già edificati.

- b) superficie coperta : è l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline.

I poggiosi aperti si computano, agli effetti della superficie coperta, in ragione di  $1/3$  della loro proiezione orizzontale.

- c) altezza del fabbricato: ai fini di determinare la altezza massima del fabbricato, si assume che :  
 la linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno, considerato allo stato naturale, ed il piano virtuale ad essa parallelo, portato sulla verticale all'altezza consentita dalle norme riferentisi alle singole zone. Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento. L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati. Le torri di scale o di ascensori debbono rientrare nell'altezza massima così definita.
- d) volume del fabbricato: è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori e portinerie.
- e) distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade : è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggiosi aperti purchè non aggettanti più di m. 1,20 e del

le pensiline) e il confine di proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici finitimi.

Art. 22. - Asservimento delle aree alle costruzioni

Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.

Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione in sede di rilascio di una licenza un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria e di copertura.

CAPO II  
NORME DI ZONA

Art. 23. - Prescrizioni generali

L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal Programma di Fabbricazione, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento.

Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.

Art. 24. - Destinazione e caratteristiche edilizie delle zone

Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la grafia del Programma di Fabbricazione e secondo le indicazioni della tabella riassuntiva delle norme urbanistiche.

Detta tabella contiene :

- a) la denominazione delle zone;
- b) il riferimento alle tavole del Programma di Fabbricazione;

- c) il riferimento agli articoli del presente Regolamento;
- d) il tipo (o i tipi o la tipologia) edilizio prescritto;
- e) l'indice di utilizzazione edilizia o densità edilizia fondiaria del lotto espresso in mc/mq.;
- f) la superficie minima del lotto (o lotto minimo), espresso in mq.;
- g) l'indice massimo di copertura espresso in percentuale;
- h) la superficie coperta minima;
- i) l'altezza massima in ml.;
- l) la distanza minima dal ciglio stradale, espressa in ml.;
- m) la distanza minima dai confini del lotto, espressa in ml.;
- n) il distacco minimo tra fabbricati, espresso in ml.;
- o) eventuali altre norme.

Nell'ambito delle varie zone, gli edifici dovranno disporsi secondo gli assi di orientamento, qualora questi siano fissati nella cartografia del Programma di Fabbricazione.

In caso di difformità fra i diversi elaborati grafici facenti parte del Programma di Fabbricazione, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole a scala catastale, mentre in caso di divergenza fra il Regolamento Edilizio e la tabella riassuntiva delle norme urbanistiche, prevalgono le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.

Art. 25. - Zone territoriali omogenee

Il territorio comunale, secondo la grafia del Programma di Fabbricazione, è suddiviso in :

- A) parti interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) parti totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore a 12.5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1.5 mc/mq.;
- C) parti destinate a nuovi complessi insediativi che risultano inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie a densità di cui alla precedente lettera B);
- D) parti destinate a nuovi insediamenti per impianti artigianali o ad essi assimilati;
- E) parti destinate all'agricoltura, parti forestali e incolte;
- F) parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;  
 queste parti si suddividono in :
  - F<sub>1</sub> verde pubblico;
  - F<sub>2</sub> attrezzature collettive;
  - F<sub>3</sub> viabilità.

G) parti destinate alla salvaguardia paesaggistica e al rispetto stradale e cimiteriale.

Art. 26. - PARTI A) - Agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale

1. La normativa seguente tende a salvaguardare gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale identificati nella cartografia con apposita retinatura fino all'approvazione del Piano Generale degli Insediamenti Storici del Comprensorio (L.P. 6.11.78, n° 44).
- 2) Fino all'approvazione del Piano Generale valgono le seguenti norme:
  - a) le aree libere rimangono inedificate. Per aree libere si devono intendere oltre che quelle libere esistenti, o originariamente libere ed ora occupate da superfetazioni, anche quelle che si potrebbero essere libere;
  - b)-c) per l'edilizia compresa nelle parti A valgono le seguenti norme:
    - per la presentazione dei progetti vale quanto prescritto dall'art. 4 A, B, C;
    - sono consentite soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume;
    - gli edifici restaurati o risanati non possono ricevere una destinazione d'uso diversa rispetto a quelle d'origine, a meno che non vengano destinati ad uso pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo o scolastico e

e sociale in genere

d) Per le strade e gli spazi pubblici valgono le seguenti norme:

- le pavimentazioni devono rimanere nei materiali tradizionali;
- l'illuminazione deve essere adeguata alla situazione edilizia e urbana antica;
- l'arredo urbano deve essere intonato all'ambiente e mantenuto nei suoi elementi tradizionali (ad esempio fontane ecc.).

In particolare la segnaletica deve essere ridotta al minimo indispensabile.

E' vietata sotto qualunque forma la pubblicità. Sono ammesse solo in appositi spazi le affissioni di interesse comunale apposte da o per conto della Amministrazione Comunale.

3. Per le opere di cui al punto b) si danno le seguenti definizioni :

a) per MANUTENZIONE ORDINARIA si intendono le seguenti operazioni :

- tinteggiatura, pulitura o rifacimento intonaci all'interno degli edifici;
- riparazione infissi esterni, grondaie, pluviali, manti di coperture, pavimentazioni esterne;
- riparazioni infissi e pavimenti interni;
- riparazione o modifica di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesta la concessione edilizia.

b) per MANUTENZIONE STRAORDINARIA si intendono le seguenti operazioni :

- tinteggiatura, pulitura e rifacimento intonaci all'esterno degli edifici;
- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne o interne;
- sostituzione parziale delle strutture orizzontali (architravi, sclai, coperture) senza che ciò comporti variazioni alle quote delle strutture stesse;
- la destinazione di un solo locale, compreso nell'unità abitativa a servizi igienici o impianti tecnologici mancanti;
- rifacimento o sostituzione degli elementi architettonici esterni, quali: inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni.

c) Per opere di RESTAURO si intendono quelle tendenti alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione edilizia dell'edificio riqualificandolo in relazione alle esigenze moderne.

Ciò comporta :

- il rispetto della struttura portante originaria (o rifatta in conformità a quella originaria);
- il rispetto del modello distributivo originario determinato dai collegamenti orizzontali e verticali come scale e ballatoi; il sistema delle attrezzature può essere invece variato, ove il caso lo richieda, in funzione delle esigenze abitative moderne;
- la necessità di mantenere o recuperare gli accessi originali all'edificio;
- la necessità di mantenere o recuperare i rapporti spazi coperti - scoperti originali (strada pubblica - edificio - corte o cortile - giardino o orto).

Le opere di restauro dovranno essere improntate alla massima fedeltà e valorizzazione dello impianto strutturale, dell'impianto distributivo, dell'impianto formale-figurativo, della situazione stilistico-decorativa, del sistema costruttivo, dei materiali originali dell'edificio.

In particolare sono inamovibili e immodificabili: fondazioni, murature portanti, colonne e altri elementi strutturali isolati, strutture in legno, murature perimetrali, solai avvolti e piani, scale in pietra, finestre, copertura e ogni altro elemento di carattere storico e artistico.

Sono invece modificabili e demolibili :

- le murature non portanti di epoca recente;
- le aggiunte e gli ampliamenti eseguiti in epoca recente non coerenti o contrastanti con

l'impianto strutturale, distributivo, stilistico figurativo, con il sistema costruttivo, con i materiali originali dell'edificio.

d) Per RISANAMENTO CONSERVATIVO si intendono quelle opere tendenti al mantenimento dei caratteri fondamentali dell'edificio legate alla necessità di un pieno recupero funzionale.

Per quanto riguarda la struttura portante, il modello distributivo e gli accessi vale quanto prescritto al punto b) (restauro).

- predisposizione, rifacimento o completamento degli impianti tecnici e igienici con criteri di progettazione e procedimenti costruttivi coerenti al carattere tradizionale e storico dell'edificio;

- predisposizione di nuovi divisori o pareti interne, purchè realizzati in materiali leggeri (legno, cotto, forati, ecc.) e sia chiaramente evidente la loro novità rispetto al contesto dell'edificio e purchè non compromettano nel modo più assoluto pavimenti, pareti, soffitti, intonaci dipinti originali, ma ad essi si accostino con l'intermediazione di appositi elementi di giunto e di contatto.

Per ulteriori chiarimenti sugli interventi consentiti nelle parti A) si richiama la circolare 21.8.79 - Assessorato al territorio e comprensori Prot. 2171/31 - XII.

#### Art. 27 - Zone residenziali

Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione precedenti o quelle de

stinate ai nuovi complessi insediativi.

In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti, in relazione agli standards urbanistici, in particolare sono consentiti: gli alberghi, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza, purchè non moleste non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.

In dette zone l'edificazione è subordinata, entro i perimetri individuati dalla grafia del Programma di Fabbricazione, alla approvazione di una lottizzazione convenzionata.

Nel caso di lottizzazione con previsioni planivolumetriche e fatto salvo l'indice di densità edilizia, è consentito adottare altezze e distanze difformi da quelle indicate nelle presenti norme, purchè contenute relativamente alle altezze ed alle distanze, entro una differenza percentuale del 10%.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq/20 mc. di costruzione, esclusi gli spazi di accesso e manovra.

Art. 28. - PARTI B) - Totalmente o parzialmente edificate

B1 - Residenziali esistenti e di completamento

1. Tipologia edilizia: la tipologia edilizia consigliata è la casa in linea o a schiera; è ammessa la casa isolata;

2. densità edilizia fondiaria: la densità edilizia fondiaria non deve superare i 1.50 mc/mq. se la edilizia è in linea o a schiera; non deve superare i 1.00 mc/mq. se l'edilizia è isolata;
3. superficie fondiaria: la superficie fondiaria deve essere non inferiore a 800 mq. se gli edifici sono isolati e non inferiore a 500 mq. se gli edifici sono a schiera;
4. indice di copertura: l'indice di copertura non deve essere superiore al 20% se gli edifici sono isolati; al 30% se gli edifici sono a schiera;
5. altezza del fabbricato: l'altezza del fabbricato non può superare i ml. 7.50;
6. distanza dalla strada: **non può essere inferiore a m. 5**
7. distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5;
8. distacco fra i fabbricati: non deve essere inferiore a m. 10;
9. parcheggi : devono essere prediposti parcheggi in misura non minore di 1 mq/20mc.

Per gli edifici esistenti valgono le norme sopra riportate. Se cioè il volume già costruito risulta essere inferiore a quello possibile, può essere aumentato fino a raggiungere il limite massimo ammissibile; se il volume già costruito risulta essere superiore a quello possibile, non potrà essere operato alcun aumento, e nel caso di demolizione si dovrà attenersi per la eventuale ricostruzione alle norme in oggetto.

#### B2 - Attività di trasformazione agricola esistenti

1. In queste zone sono ammessi soltanto gli insedia-

menti di produzione e trasformazione di prodotti agricoli, eccettuati quelli che producono odori molesti, con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualunque tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del dirigente o del custode, ad uffici direttivi e simili, a mense, bar ed attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristoro degli addetti.

2. Valgono le seguenti norme :

- 1) indice di copertura massimo: 50%;
- 2) altezza massima: 8.00 ml.;
- 3) distanza minima dai confini: 6.00 ml.;
- 4) distanza minima dal ciglio stradale: 6.00 ml.;
- 5) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto;
- 6) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 10% dell'area fondiaria.
- 7) Volume massimo da destinare all'abitazione del proprietario o del custode: 400mc.

### B3 - Artigianali esistenti

In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti artigianali, i magazzini, i depositi e le attività commerciali connesse, con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del dirigente o del custode, ad uffici direttivi e simili, ad assistenza e ristoro degli addetti.

Valgono le seguenti norme :

- 1) indice di copertura massimo: 50%;
- 2) altezza massima: 8 ml.;
- 3) distanza minima dai confini: 6 ml.;
- 4) distanza minima dal ciglio stradale: 6 ml.;

- 5) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze d'alto fusto;
- 6) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 10% dell'area fondiaria.
- 7) Volume massimo da destinare all'abitazione del proprietario o del custode: 400 mc.

B4 - Attrezzature collettive esistenti

Valgono le seguenti norme :

- 1) densità edilizia fondiaria massima: 2.00 mc/mq.;
- 2) distanza minima dai confini del lotto: ml. 6;
- 3) distanza minima dal ciglio stradale: ml. 6;
- 4) indice di copertura massimo riferito all'intera zona: 40%;
- 5) per ogni lotto devono essere riservati appositi spazi per parcheggi nella misura di 1 mq/20 mc.;
- 6) verde alberato: almeno il 30% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde.

Per la frazione di queste zone comprese nel nucleo urbano a carattere storico valgono le norme dell'art. 26.

Art. 29. - PARTI C) - Residenziali destinate a nuovi complessi insediativi

1. In queste parti sono previsti gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti in relazione agli standards urbanistici.

2. Sono ammessi alberghi o attrezzature ricettive.
3. Sono escluse le industrie, le attività artigianali moleste, i magazzini e i depositi, nonché quelle altre attività che a giudizio del Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, risultino in contrasto col carattere residenziale della zona. In tali zone il Sindaco ha la facoltà, qualora il Comune non intenda provvedervi direttamente, di chiedere prima del rilascio delle singole concessioni edilizie, la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria; la sistemazione e l'adeguamento delle medesime alle esigenze determinate dai nuovi insediamenti.
4. Ai fini dell'edificazione le zone nelle quali essa è possibile, si distinguono in:
  - semintensive;
  - semiestensive.
5. Entro i perimetri individuati in cartografia con apposito contorno l'edificazione è subordinata all'approvazione di una lottizzazione convenzionata.

#### C1 - Residenziali nuove semintensive

Queste zone sono destinate allo sviluppo dell'abitato.

Valgono le seguenti norme:

- 1) Tipologia edilizia: gli edifici devono essere del tipo in linea o a schiera;
- 2) densità edilizia fondiaria: non deve superare i 2 mc/mq.;
- 3) superficie fondiaria: la superficie fondiaria dei lotti verrà precisata dal piano di zona;
- 4) indice di copertura: l'indice di copertura non deve essere superiore al 30%;
- 5) superficie coperta: la superficie coperta verrà precisata dal piano di zona;
- 6) altezza del fabbricato: l'altezza del fabbricato non può superare i ml. 11.00;
- 7) distanza dalla strada: la distanza dalla strada non può essere inferiore a m. 5;
- 8) distanza minima dal confine : non deve essere inferiore a m. 5; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.  
Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
- 9) distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m. 10.

#### C2 - Residenziali nuove semiestensive

1. Queste parti sono destinate allo sviluppo dell'abitato.
2. Valgono le seguenti norme :
  - 1) tipologia edilizia: l'edificio deve essere preferibilmente del tipo in linea o a schiera.

E' ammesso l'edificio isolato. Per edilizia in linea o a schiera si intende una serie di almeno tre edifici allineati e contigui;

- 2) densità edilizia fondiaria: la densità edilizia fondiaria non deve superare i 1.50 mc/mq. se l'edilizia è in linea o a schiera; non deve superare i 1.00 mc/mq. se l'edilizia è isolata;
- 3) superficie fondiaria: la superficie fondiaria dei lotti non può essere inferiore a 800 mq., nè superiore a 1200 se l'edilizia è isolata; non può essere inferiore a 500 mq. se l'edilizia è in linea o a schiera;
- 4) indice di copertura: l'indice di copertura non deve essere superiore al 20% nel caso di edilizia isolata; non deve essere superiore al 30% nel caso di edilizia in linea o a schiera;
- 5) superficie coperta: la superficie coperta non deve essere inferiore a 100 mq.;
- 6) altezza del fabbricato: l'altezza del fabbricato non può superare i ml. 7.50;
- 7) distanza dalla strada: non deve essere inferiore a ml. 5;
- 8) distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m. 5; per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
- 9) distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m. 10.

Art. 30. - PARTI D) - Destinate a nuovi insediamenti per attività produttive o ad esse assimilate

D1 - Artigianali

1. In queste zone l'edificazione è subordinata alla approvazione di una lottizzazione approvata.
2. Sono ammessi soltanto gli insediamenti artigianali, i depositi e le attività commerciali connesse con la produzione, con l'esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ad uffici, assistenza e ristoro degli addetti.

Valgono le seguenti norme:

- 1) indice di copertura: non deve essere superiore al 50% della superficie del lotto;
- 2) altezza massima; non deve superare 8 m. ad eccezione dei volumi tecnici;
- 3) il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 mc.;
- 4) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 34;
- 5) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5;
- 6) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 10% della superficie fondiaria;
- 7) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.

## D2 - Attrezzature agricole

In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti destinati alla produzione agricola e zootecnica eccettuati quelli che producono odori molesti (stalla per maiali).

Valgono le seguenti norme:

- 1) superficie fondiaria: non deve essere inferiore a 5000mq.;
- 2) indice di copertura: non deve essere superiore al 50% della superficie del lotto;
- 3) altezza massima: non deve superare i m. 8;
- 4) il volume massimo da destinare all'abitazione non potrà superare i 400 mc..

L'abitazione potrà essere realizzata solo in concomitanza o successivamente alla realizzazione dell'edificio produttivo;

- 5) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 10;
- 6) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 8;
- 7) distacco fra i fabbricati: il fabbricato adibito ad alloggio, qualora non sia costruito in aderenza, deve distare almeno m. 10 dagli altri fabbricati;
- 8) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 10% della superficie fondiaria;

Art. 31. - PARTI E) - Zone rurali, a prato, forestali e incolte, zone a verde privato

E1 - Zone rurali

Queste zone sono destinate alle attività agricole e

agli allevamenti zootecnici o itticoli.

E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, depositi, ecc.

E' consentita altresì la costruzione delle abitazioni in relazione all'esercizio delle suddette attività, nel rispetto delle norme che seguono.

Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:

- 1) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 35 del presente Regolamento;
- 2) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5;
- 3) distanza fra gli edifici: non deve essere inferiore a m. 10;
- 4) altezza del fabbricato: non potrà superare i m. 8;

Per gli impianti connessi con la produzione agricolo-zootecnica valgono inoltre le seguenti norme :

- 1) densità edilizia fondiaria: non deve superare 0,30 mc/mq.

Per gli edifici residenziali valgono inoltre le seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondiaria: non può superare 0,03 mc/mq.;
- 2) superficie fondiaria del lotto: non deve essere inferiore a mq. 10.000.

Nel caso di volumi edilizi esistenti che non abbiano un carattere storico-artistico o di par

ticolare pregio ambientale e che richiedano una ristrutturazione igienico-statica, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 15% del volume esistente, da utilizzarsi per una sola volta, in aderenza al fabbricato preesistente e nel rispetto delle altre norme di zona.

### E2 - Zone a prato

Queste zone di interesse paesaggistico e ambientale sono da mantenere a coltura agricola o prativa.

Valgono le seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondiaria: non può superare 0,01 mc/mq.;
- 2) altezza massima: 4 ml.
- 3) distanza dal ciglio stradale: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 35 del presente Regolamento.

### E3 - Zone forestali e incolte

Queste zone sono destinate alla coltura dei boschi sotto la vigilanza dell'Ispettorato Forestale o sono incolte e rimangono allo stato naturale.

Valgono le seguenti norme :

- 1) densità edilizia massima: 0,001 mc/mq.;
- 2) altezza massima: 4,00 ml.;
- 3) distanza dai confini del lotto: 8,00 ml.;
- 4) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 35;

\*

5) massimo rispetto della vegetazione d'alto fusto.

#### E4 Zone a verde privato

Queste zone sono destinate alla coltura prativa e ai giardini. L'edificazione è vietata. Per gli edifici esistenti, che non abbiano carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, è ammesso un ampliamento in ragione di un incremento massimo del 15% del volume esistente, da utilizzarsi per una sola volta, in aderenza al fabbricato, e nel rispetto, per quanto attiene le altezze e le distanze, delle norme valevoli per le zone E1.

#### Art. 32. - PARTI F) - Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

Esse comprendono le zone pubbliche e quelle destinate all'uso pubblico, nonché quelle riservate alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici di interesse generale.

Esse si suddividono in zone per:

F1 - Attrezzature e servizi pubblici

Tali zone sono destinate alla realizzazione delle attrezzature urbane cioè degli edifici sociali, per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, lo sport, la pubblica amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macelli, impianti di depurazione, ecc.) e di interesse generale (ospedali, carceri, ecc.)

Valgono le seguenti norme:

- 1) indice di copertura: non potrà superare il 40% della superficie del lotto;
- 2) altezza massima: non potrà superare i m. 7.50;
- 3) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 10, salvo diversa prescrizione della cartografia;
- 4) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5;
- 5) parcheggi: dovranno essere previsti e riservati appositi spazi da adibire a parcheggio nella misura di 1 mq/10 mc. di volume.

E' ammessa la deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico. Tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure di legge.

F2 Verde attrezzato

Queste parti sono destinate alle attrezzature di gioco e ricreative per bambini, adulti e vecchi (giochi vari, panchine, piccoli locali per clubs di bambini, ecc.).

Valgono le seguenti norme:

- 1) distanza minima dai confini del lotto: ml. 5.00;
- 2) distanza minima dal ciglio stradale: ml. 10.00;
- 3) densità edilizia fondiaria: 0,1 mc/mq.;
- 4) indice di copertura massimo riferito all'intera zona: 5%;
- 5) verde alberato: almeno il 60% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde, con essenze di alto fusto nella quantità minima di una ogni 20 mq.

## F3 - Parco urbano

1. Queste parti di rilevante interesse per la posizione e/o per la vegetazione sono intese come riserva per la pubblica fruizione.
2. Sono ammesse solo costruzioni di servizio e valorizzazione del parco.
  - 1) indice di fabbricabilità massimo: 0,01 mc/mq.;
  - 2) altezza massima: 4.00 ml.

## F4 - Viabilità e parcheggi

## A. Pedonale urbana ed extraurbana

Costituisce una serie di collegamenti e di percorsi destinati a congiungere i vari nuclei dell'insediamento e quest'ultimo con il territorio esterno.

Tali collegamenti sono di larghezza varia, ma certamente non tale da permettere il transito di alcun convoglio.

Se la larghezza di strade pedonali esistenti permette il transito di un convoglio, esso deve essere esclusivamente di tipo agricolo, e la velocità di transito ridottissima.

## B. Rotabile terziaria

Questa viabilità è relativa al servizio dei vari nuclei residenziali e delle attrezzature.

In contatto con queste strade e/o al termine di esse sono punti attrezzati per la sosta e il parcheggio dei mezzi di trasporto.

### C. Rotabile secondaria

Questa é la viabilità rotabile di transito locale e anche di servizio dei vari nuclei residenziali e di attrezzature.

### D. Parcheggi

Queste parti sono zone attrezzate per la sosta e il parcheggio dei mezzi di trasporto. L'edificazione é vietata.

### E. Rotabile primaria

Queste strade devono essere intese come vie di scorrimento. Su di esse non é ammesso alcun inserimento privato. Si può inserire soltanto la viabilità secondaria e detto inserimento deve essere previsto dal Programma di Fabbricazione. Qualora questo inserimento non esista, deve essere fatta adeguata e motivata variante al Programma di Fabbricazione stesso.

Art. 33. - Zone di rispetto

G1 - Zone di salvaguardia paesaggistica

Sono destinate alla tutela dei parchi, dei giardini, dei monumenti, delle aree verdi private, e in generale alla salvaguardia di particolari aspetti insediativi, direttrici visuali o emergenze paesaggistiche.

L'edificazione è vietata.

G2 - Di rispetto stradale, ferroviario, dei corsi d'acqua e cimiteriale

Sono destinate a consentire la realizzazione di nuovi tracciati stradali o la rettifica di quelli esistenti secondo le indicazioni di progetto del Programma di Fabbricazione.

Sono destinate altresì a garantire il rispetto delle norme relative alle distanze da osservare nei confronti delle linee ferroviarie e dei corsi d'acqua.

E' vietata ogni edificazione, ivi compreso l'ampliamento di edifici, ed altresì ogni manomissione del sottosuolo e dell'attuale assetto delle alberature.

Per le distanze dai corsi d'acqua valgono comunque le norme di cui alla L.P. 8.7.1976, n° 18.

La fascia di rispetto cimiteriale è pari a ml. 50; l'osservanza di tale distanza, corrispondente alle indicazioni grafiche del Programma di Fabbricazione, è possibile salvo l'approvazione, da parte dell'autorità competente, della delibera di variazione della distanza di rispetto cimiteriale da 200 a 50 m.

Art. 34. - Distanze da osservare nei confronti del ciglio delle strade interne alle zone residenziali

- Per l'edificazione nelle parti B e C previste dal Programma di Fabbricazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito nei rispettivi artt. 28 e 29 le distanze minime nei confronti del ciglio delle strade esistenti o di progetto sono i seguenti:
  - m. 5 per strade di larghezza inferiore a m. 7
  - m. 7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m.
  - m. 10 per strade di larghezza superiore a m. 15
- Per le parti D, art. 30 valgono le seguenti distanze:
  - dalla viabilità terziaria: la distanza dal ciglio stradale non può essere inferiore a ml. 5;
  - dalla viabilità secondaria (S.P. destra Adige): la distanza dal ciglio stradale non può essere inferiore a ml. 15

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate in precedenza nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, secondo quanto specificato all'art. 27, IV comma.

Art. 35. - Distanze da osservare nei confronti del ciglio stradale delle strade esterne ai centri abitati e agli insediamenti

- All'esterno dei centri abitati e delle zone per insediamento previste dal Programma di Fabbricazione (parti E):
  - 1) lungo le strade pedonali urbane e le passeggiate: distanza come dal confine del lotto;
  - 2) lungo le strade rotabili terziarie: ml. 10.00
  - 3) lungo le strade rotabili secondarie: ml. 15.00
  - 4) lungo le strade rotabili primarie: ml. 60.00

- Le misure indicate nei punti precedenti si intendono misurate planimetricamente dal ciglio della strada.
- Per la definizione del ciglio della strada, vedi art. 2 Decreto Presidente della G.P. 10 febbraio 1971 (\*).
- Per la definizione delle distanze in corrispondenza degli incroci, vedi art. 6 Decreto Presidente G.P. 10 febbraio 1971 (\*\*)

---

(\*) Art. 2 D.PGP 10 feb. 1971.  
 Definizione del ciglio della strada.  
 Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parepetti, arginelle e simili).

(\*\*) Art. 6 D.PGP 10 feb. 1971.  
 Distanze in corrispondenza di incroci.  
 In corrispondenza di incroci e biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime di cui al precedente articolo 1, sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite a norma del citato articolo 1, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi. Resta fermo quanto stabilito per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16.3.1956 n. 371 allegato 2).

## TITOLO III

## PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICHE, ANTINCENDIO E DIVERSE

## CAPO I

## ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Art. 36. - Inserimento ambientale degli edifici

Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonchè la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo a sensi della legislazione vigente.

Nel caso di terreni o territori soggetti a speciale protezione dell'Autorità, i provvedimenti del Sindaco dovranno essere preceduti dalla necessaria autorizzazione dell'autorità stessa.

Art. 37. - Aspetto esterno delle costruzioni e delle coperture

Per costruzioni di qualunque tipo, deve essere usato in linea di massima un solo tipo di materiale o di colorazione esterna.

In relazione al rilevante aspetto formale delle coperture, nelle zone residenziali di conservazione, il manto, la forma e la pendenza delle coperture dovranno rispettare le caratteristiche originarie tenendo conto dei valori e delle tradizioni locali.

Art. 38. - Decoro degli spazi

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.

A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifiche destinazioni, indecorosi o pericolosi.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi lo intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

#### Art. 39. - Miniere, cave e torbiere

Le miniere, le cave e le torbiere costituiscono attività industriale di grande rilievo urbanistico, per le modificazioni che esse comportano nel territorio.

L'apertura di nuove miniere, cave e torbiere è ammessa soltanto nelle zone (da prevedersi espressamente in sede di Programma di Fabbricazione) ed è subordinata al rilascio della concessione di cui al precedente art. 3. Il relativo progetto, dovrà prevedere le opere atte ad assicurare la tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, ivi comprese le zone per le discariche, con relativa sistemazione.

Alle miniere, cave e torbiere abbandonate per le quali non siano previste dagli strumenti urbanistici vigenti particolari destinazioni, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 36.

#### Art. 40. - Sporgenze delle facciate

Sul suolo pubblico potranno aggettare solamente le sporgenze delle falde di copertura; debbono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

- 1) per tende davanti ad aperture:  
sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve essere arretrata almeno di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede. La posizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità;
- 2) per lampade, fanali, insegne ed altri infissi:  
la loro installazione è consentita, oltre ai m. 4,50 di altezza, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza della spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.  
Nelle parti del territorio di cui al precedente art. 26, forma e dimensione degli oggetti vanno valutati in funzione delle caratteristiche tipologiche e figurative dell'ambiente.  
I serramenti prospettanti su spazi pubblici, ad un'altezza inferiore a m. 4,50, devono potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno.  
Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse, previa concessione da parte del Comune, le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei purchè siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, tecnicamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo.

Art. 41. - Volumi tecnici, torrette da camino, antenne, mensole e sovrastrutture varie

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiale di provata solidità.

tà, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Di norma le antenne TV e le torrette dele canne fumarie o di ventilazione dovranno essere centralizzate.

#### Art. 42. - Recinzione delle aree private

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) entro i limiti delle zone residenziali, qualora le recinzioni delle aree private siano realizzate con siepi, cancellate, grigliati, queste non debbono superare l'altezza complessiva di m. 1 misurata dalla quota del piano stradale prospettante o dal piano di campagna per i confini interni.

Qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m. 0,60 misurata secondo quanto specificato in precedenza;

- 2) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensioni, materiali saranno definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali;
- 3) è vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizie, può vietare l'uso delle recinzioni o può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

Art. 43. - Portici e passaggi coperti

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura ed a spese dei proprietari.

Il pavimento ed i corpi illuminanti dei portici, destinati ad uso pubblico, devono essere realizzati con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario, salvo che la creazione dei portici non sia dipesa da una prescrizione di piano urbanistico comunale ovvero da accordi intervenuti con il Comune.

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

La larghezza dei portici, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m. 2, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m. 2,80.

Art. 44. - Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e numeri civici

Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente :

- a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- b) segnaletica stradale e turistica;
- c) numeri civici;
- d) piastrine dei caposaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- e) mensole, ~~e~~panci, tubi, quadri di comando, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili.

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune nel rispetto della legislazione vigente.

I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati e non possono coprirli o nasconderli, e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatto loro imputabile.

Art. 45. - Igiene del suolo e del sottosuolo  
Opere interraste

E' vietata qualsiasi costruzione su terreni usati in precedenza come deposito di immondizie o di materie putrescibili o insalubri, se non dopo adatta opera di bonifica, che rimetta il terreno in buone condizioni igieniche, riconosciute tali dallo Ufficiale Sanitario e, ove esista, dall'Ufficio Tecnico comunale.

In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni d'acqua, ovvero, che abbiano portanza inferiore a 0,80 kg/cmq.

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

I locali di piano terra abitati ai sensi dell'art. 51 del presente Regolamento, devono essere sopraelevati di almeno 50 cm. rispetto al terreno circostante. I pavimenti relativi devono essere realizzati con strutture portanti tali da assicurare la necessaria camera d'aria ventilata.

Art. 46. - Isolamento termico ed acustico  
Impianti di riscaldamento

Particolari accorgimenti e adeguamenti materiali devono essere adottati ai fini di realizzare un efficiente isolamento termico ed acustico dei locali abitabili.

In particolare devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio (ascensori, impianti idrosanitari, colonne di scarico, ecc.).

Gli alloggi destinati ad abitazione permanente devono essere dotati di impianto di riscaldamento.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 e i 20 gradi centigradi; deve essere in effetti rispondente a tali valori e deve essere tale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Art. 47. - Inquinamenti atmosferici, idrici, ecc.

Il Sindaco, sentiti eventualmente gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici, idrici, ecc.

Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

In particolare, non sono consentiti i pozzi a dispersione o altre fonti di inquinamento idrico a distanza minore di m. 200 rispetto ad opere di presa di acquedotti; per distanze superiori, fino a m. 500, i relativi progetti debbono essere preventivamente autorizzati dal Medico Provinciale.

Art. 48. - Canali e bacini a cielo aperto

Nei condotti a cielo aperto (fosse, canali, scoline, rogge, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque utilizzate per usi domestici, industriali, ecc. diverse da quelle meteoriche, qualora non rispettino i minimi inquinanti previsti dal D.P.G.R. 1483/A 15.6.1970.

Art. 49. - Scarico di acque nere

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, in fosse

settiche opportunamente dimensionate.

Le fosse settiche devono scaricare:

- a) nella rete fognante comunale, dove questa esista;
- b) in pozzo a tenuta;
- c) in pozzo a dispersione compatibilmente con le condizioni di cui all'art. 47 .

Le condutture di convogliamento esterno devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici e devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili.

L'impianto fognante interno all'edificio deve essere dotato di ventilazione con condutture di aereazione a bocca aperta portata oltre la copertura.

#### Art. 50. - Acque bianche nei centri abitati

Le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura; in mancanza di questa a mezzo di pozzi perdenti oppure di canalizzazioni scoperte verso la campagna; queste non dovranno mai essere sul suolo stradale o pubblico.

Le acque meteoriche devono essere di norma, convogliate dalle coperture al suolo mediante appositi pluviali; il loro tratto terminale, deve essere realizzato con tubazioni di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a m. 1,50.

Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.

Il convogliamento esterno delle acque di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può

avvenire soltanto dopo aver ottenuto speciale autorizzazione dal Comune.

Art. 51. - Approvvigionamento idrico

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale e distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio e dell'eventuale impianto antincendio.

Nelle zone private di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico ed antincendio può essere prelevata o da acquedotti o da pozzi privati, e nel caso di uso domestico risultare potabile dall'analisi dei Laboratori di Igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità Sanitaria (Medico Provinciale).

Gli impianti per la distribuzione della acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento comunale e per il servizio di acquedotto.

L'approvvigionamento idrico da pozzi di emungimento o da corsi e bacini lacustri per usi industriali, agro-industriali, di irrigazione, di refrigerazione, dovranno altresì essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente.

Art. 52. - Immondizie

Tutti gli edifici devono disporre di un vano di depositi per contenitori delle immondizie

in misura di almeno 1 mq. ogni 250 mc. di volume; detto vano, ubicato possibilmente, al piano terra e comunque facilmente accessibile dalla strada, deve essere convenientemente ventilato.

In ogni caso, dovranno essere rispettate le norme particolari vigenti nell'ambito del Comune in merito alla raccolta e all'asporto delle immondizie.

### CAPO III

#### REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

##### Art. 53. - Dimensioni minime dei locali abitabili e delle aperture

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali abitabili, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà.

Per essi valgono le seguenti norme :

- 1) zone di fondovalle (fino a quota 500 m.):  
l'altezza utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a m. 2,60  
la superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.
- 2) Zone di mezza montagna (da 501 a 900 m. di quota):  
l'altezza utile misurata da pavimento a soffitto,

non dovrà essere inferiore a m. 2,50.

La superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore ad  $1/10$  della superficie del pavimento.

- 3) Zone di montagna (oltre i 901 m. di quota):  
 l'altezza utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a m. 2,40  
 La superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni non dovrà essere inferiore a  $1/12$  della superficie del pavimento.

I locali abitabili, con esclusione della cucina, debbono avere una superficie minima netta di mq. 8, tuttavia l'alloggio monostanza deve avere una superficie netta, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 35.

Per i locali abitabili ricavati in sottotetti delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto avente una inclinazione minima del 35% è consentita in tutte le zone un'altezza media ponderale di m. 2,20 riferita almeno alle superficie minima dei locali di cui al comma precedente.

Per le mansarde le superfici di illuminazione ed aerazione non dovrà essere inferiore a  $1/12$  della superficie del pavimento.

Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta una altezza minima di m. 3. Per quelli adibiti ad abitazione, valgono le norme di cui alle precedenti lett. a, b, e c, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 45.

Per i negozi alti almeno m. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purchè la loro superficie non superi il 40% del pavimento del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di m. 2,20.

Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle case di interesse artistico o storico, è consentito derogare alle norme di cui ai precedenti comma II n. 1-2-3 e V, purchè l'autorità sanitaria comunale accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.

Art. 54. - Caratteristiche dei locali di abitazione

La stanza da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile sull'esterno.

Nelle condizioni di occupazione o di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

E' comunque da assicurare in ogni caso la aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti ecc.) prima che si diffondano.

Il posto di "cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Le camere di ventilazione, anche ai fini di quanto previsto alla lettera b) del successivo art. 55, non dovranno avere una sezione inferiore a 0,04 mq.

Art. 55. - Locali per i servizi igienici

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dai seguenti requisiti:

- a) superficie non inferiore a mq. 4;
- b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,80 oppure ventilazione meccanica con un minimo di quindici ricambi ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione centralizzato e regolato da temporizzatore;
- c) pareti rivestite di materiale lavabile fino alla altezza minima di m. 2;
- d) vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno e doccia.

E' vietata la comunicazione diretta tra un locale abitabile ed il locale per i servizi igienici.

Qualora l'appartamento abbia più di un locale per i servizi igienici, i requisiti sopra indicati sono richiesti per uno solo di essi; per gli altri è tollerata una superficie di pavimento inferiore, e minori strutture igieniche, ma devono ugualmente essere rispettati i requisiti sub b) e c).

Negli edifici a destinazione alberghiera quando il locale per i servizi igienici sia al servizio di singole stanze, si applicano i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 56. - Cantinati e seminterrati

I cantinati ed i seminterrati non possono essere adibiti ad uso di abitazione.

L'altezza minima dei sotterranei posti in confine di sede stradale non potrà essere, in ogni caso, inferiore a metri due e dieci. Le finestre dei sotterranei poste in confine di sede stradale devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati ed avere una soglia alta almeno cm. 10 dal piano del terreno esterno ed essere munite di inferriata fissa.

#### Art. 57. - Collegamenti verticali

La struttura portante delle scale deve essere in cemento armato o di materiale con analoghe caratteristiche di resistenza. L'adozione di materiali diversi è consentita soltanto per edifici unifamiliari o all'interno di alloggi singoli. Le pareti del vano scala e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena.

Tutte le scale principali dei fabbricati devono avere rampe di larghezza non inferiore a m. 1, con un distacco fra le rampe di cm. 20 nel caso di nuove costruzioni e m. 0.90 nel caso di restauri e ristrutturazioni.

Le predette larghezze delle scale, se il fabbricato non sia servito da ascensore, devono essere aumentate di cm. 5 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. Ogni scala in edifici fino a m. 30 di altezza può servire fino ad un massimo di mq. 500 di superficie coperta per piano, ma mai più di quattro alloggi per piano.

La ventilazione sarà assicurata da una superficie comunicante con l'esterno pari ad un ventesimo della proiezione orizzontale del vano scale.

Ogni scala in edificio superiore a m. 15 di altezza deve essere fornita al piano terreno ed a piani alterni di una bocca antincendi e di un comando di apertura di una finestra per l'uscita fumi posta in sommità del vano scale.

In tutti i nuovi fabbricati con tre o più piani abitabili, oltre al piano terreno deve essere previsto l'impianto di ascensore.

#### CAPO IV

#### COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

##### Art. 58. - Impianti e servizio dell'agricoltura

I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad  $1/20$  della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ed angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di m. 30; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di m. 30 dalle abitazioni e possibilmente sotto vento rispetto ad esse, non minore di m. 40 dalle strade, non minore di m. 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di m. 10 dalle stalle.

Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.

La platea deve avere superficie non inferiore a mq. 4 per capo adulto di bestiame ed adeguata in ogni caso al volume del letame con pendenza idonea a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto, che deve essere a tenuta e di mc. 2 per capo di bestiame.

Deve essere di facile accesso per permettere la pulizia e non provocare incidenti al personale.

Per gli allevamenti di tipo industriale, i locali di ricovero degli animali e le attrezzature relative debbono distare non meno di m. 250 dai centri abitati, esistenti o previsti.

## TITOLO IV

## STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

## CAPO I

## NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 59. - Stabilità delle costruzioni

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all'esecuzione delle strutture, al fine di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

Art. 60. - Manutenzione e conservazione degli edifici

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi, in modo che tutte le parti mantengano quei requisiti di igiene, di sicurezza, e di decoro che convengono alla località in cui gli edifici sorgono.

Art. 61. - Edifici pericolanti

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, oppure quando si compiano lavori che pos

sano comunque destare preoccupazione per l'incolumità delle persone o delle cose, il Sindaco incarica l'Ufficio Tecnico comunale di fare le occorrenti constatazioni e sul relativo referto ingiungerà al proprietario di provvedere, fissando un breve termine.

In caso di inadempienza, il Sindaco provvede a sensi dell'art. 27 della L.R. 31.10.1963, n. 29 e successive modifiche.

## CAPO II

### PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO

Art. 62. - Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

L'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è competente a controllare l'applicazione delle norme.

Art. 63. - Impiego di strutture lignee

Nel caso in cui particolari condizioni ambientali e tradizionali costruttive locali richiedono l'uso di strutture lignee, l'impiego di esse è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili e deve comunque essere preventivamente approvato dall'Ispettorato Antincendi.

Art. 64. - Preventivo nullaosta dei vigili del fuoco

Il preventivo nullaosta dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è richiesto, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, in particolare per :

- a) Edifici per lavorazioni industriali e artigianali;
- b) edifici commerciali, magazzini e depositi;
- c) locali, edifici ed impianti pubblici di uso collettivo;
- d) edifici nei quali vi siano montacarichi o ascensori;
- e) edifici nei quali l'impianto termico abbia potenza superiore alle 30.000 cal/h.;
- f) edifici a struttura metallica.

Art. 65. - Particolari prevenzioni cautelative

L'eventuale impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi e le canne fumarie; gli apparecchi a gas installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 400 di colonna d'acqua; non è ammessa l'installazione di tali apparecchi in locali interrati.

Ogni impianto elettrico deve essere eseguito secondo le norme CEI e corrispondente alle disposizioni particolari delle aziende od enti distributori.

Ogni impianto elettrico deve essere dotato di interruttori generali che selezionino i circuiti

per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, devono essere installati in ambienti adeguati e di facile ispezionabilità. Dove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione gli stessi devono essere a tenuta stagna e antideflagranti. L'impianto deve essere corredato di rete di terra.

Per gli impianti industriali, tutte le apparecchiature devono corrispondere alle norme CEI e la rete di terra deve essere realizzata in modo che la tensione totale di terra non superi i 65 V.

I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette di ispezione alla base ed essere sollevati di almeno m. 1 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nella muratura di ripieni o di locali contenenti materiali combustibili.

Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni a diffusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc., devono in ogni loro parte essere realizzate con materiali resistenti al fuoco (classe 120').

#### Art. 66. - Uso di gas in contenitori

I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in appositi spazi ricavati all'esterno dei fabbricati, isolati dai locali di abitazione e costruiti in modo tale da indirizzare gli effetti di eventuali scoppi in una direzione prefissa.

La tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature, deve essere protetta da guaina metallica aperta verso lo esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

Art. 67. - Collaudo di competenza dei vigili del fuoco

Prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità, concernenti gli edifici di cui al precedente art. 63, è richiesto il collaudo da parte dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi

Art. 68. - Rinvio a leggi particolari

Ascensori, montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse e depositi di materiale infiammabile, sono soggetti inoltre a norme e a prescrizioni tecniche dagli enti allo scopo preposti.

Anche edifici speciali come sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi, devono sottostare inoltre alle norme previste dalle leggi particolari.

0 1 1 1 .

0 0 0 0

## CAPO III

CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI  
LAVORIArt. 69. - Formazione di cantieri, occupazione del  
suolo pubblico, steccati

Chiunque esegua opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, rifacimenti, restauri e demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo, danno o molestia a persone o a cose.

Ove le opere di cui al precedente comma debbano intraprendersi sul fronte dei fabbricati verso vie, piazze e suolo pubblico, dovranno erigersi steccati di recinzione del cantiere, solidi ed alti almeno m. 2,50.

Qualora per l'ampiezza della strada o per la natura del lavoro non fosse possibile erigervi steccati, il primo ponte dovrà essere posto ad una altezza non inferiore a m. 4 dal suolo, ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Gli angoli delle recinzioni sporgenti sulla pubblica via devono essere evidenziati mediante zebraure e muniti di segnali luminosi a luce rossa, opportunamente disposti e da mantenersi accesi dal tramonto al levar del sole.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite di tavole di sponda a livello del pavimento, di ripari con stude o in altro modo, così da evitare la caduta di materiali sulla strada.

Le aperture che si praticano sulle prote

zioni del cantiere devono aprirsi verso l'interno ed essere chiuse durante la sospensione dei lavori.

Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe e scale, parapetti e simili), devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Sindaco può prescrivere tutte le altre opere che ritenesse a tale riguardo opportune o necessarie.

Nel caso di inosservanza di tali prescrizioni, il Sindaco ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori.

Quando le opere di chiusura del cantiere di lavoro richiedano la temporanea occupazione di area pubblica, l'interessato deve prima ottenere la concessione dal Sindaco, presentando domanda con l'indicazione della località, dell'estensione e della presumibile durata dell'occupazione.

Ottenuta detta concessione, e prima di iniziare i lavori, gli incaricati del Comune procedono, in concorso con l'interessato alla constatazione dell'area stradale da comprendere nel cantiere o comunque da occupare o manomettere, al fine anche di determinare la tassa dovuta per la temporanea occupazione del suolo pubblico e l'ammontare della cauzione da versare al Comune a garanzia del ripristino del suolo pubblico.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla concessione, l'interessato deve presentare in tempo utile, domanda di proroga.

Il Sindaco può negare la proroga per ra

zioni di interesse pubblico, come può prescrivere un termine per l'esecuzione dei lavori e revocare la concessione accordata quando risulti evidente la sospensione dei lavori e la deficienza dei mezzi tecnici adeguati al loro compimento.

#### Art. 70. - Scavi e demolizioni

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da garantire la pubblica incolumità.

Le sezioni di scavo devono essere adeguatamente puntellate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo di attrito del terreno.

Per le opere di demolizione devono usarsi tutte le cautele necessarie e sufficienti ad evitare danni o molestie a persone o a cose.

#### Art. 71. - Rinvenimenti e scoperte

Oltre alle prescrizioni di cui all'art. 43 e seguenti della L. 1.6.1939, n° 1089, circa lo obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti quei provvedimenti che ritenesse utili prendere in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

Art. 72. - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dalla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale e dopo la prescritta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Da tale data restano abrogate tutte le disposizioni regolamentari locali contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili.

Allegati: (devono essere autenticati dal Sindaco, dal Consigliere designato e dal Segretario comunale).

- planimetria in scala 1: